



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Al Presidente della
Terza Commissione consiliare
Luca Simonetti
SEDE

Oggetto: Atto n. 130: Disegno di legge “Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n.23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)” - Verifica della relazione tecnica agli emendamenti di iniziativa consiliare, ai sensi dell’art. 49, c. 1, 2, 3 e 5 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e s.m.i. .

Si prende atto che nella seduta del 28 gennaio 2026 la Terza Commissione ha approvato gli emendamenti:

- prot. 20250009143 del 29/10/2025 dell’Assessore Barcaioli,
- prot. 20250009478 del 10/11/2025 dei Consiglieri Ricci, Betti, Tagliaferri e Simonetti ,
- prot. 2026000507 del 19/01/2026 dei Consiglieri Ricci, Betti, Tagliaferri e Simonetti parzialmente sostitutivi di quelli presentati il 10/11/2025 dagli stessi Consiglieri;
- e l’articolato così emendato, eccetto l’articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria) dell’atto 130 base.

Nella medesima seduta la Commissione ha dato mandato alla struttura competente di procedere alla verifica della relazione tecnica degli emendamenti di iniziativa consiliare, ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2 della L.R. 13/2000.

In data 30 gennaio 2026, ai sensi dei commi 3 e 5, dell’art. 49 della l.r. 13/2000, la stessa struttura ha chiesto il supporto delle strutture amministrative della Giunta regionale competenti in base alla materia trattata dall’atto in oggetto ed in materia di bilancio.

Le strutture competenti della Giunta regionale hanno fornito per le vie brevi alla struttura scrivente il supporto richiesto.

Si rileva che:

- nella seduta del 21 gennaio 2026, la Terza Commissione ha disposto l’invio degli emendamenti di iniziativa consiliare al CAL, affinché quest’ultimo, nei termini previsti dal



Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, rendesse nuovo parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del suddetto Regolamento;

- con nota prot. 20260000598 del 21/01/2026, il Presidente della Terza Commissione nel richiedere il suddetto parere al CAL, ha specificato la volontà della Commissione di acquisire sugli stessi emendamenti il parere di competenza del CAL sugli aspetti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio di funzioni e competenze dei Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica ed il parere di competenza sul nuovo testo entro il termine di sette giorni, previsto dal citato comma 7 dell'articolo 20 del R.I.;
- il CAL nella seduta di mercoledì 26 gennaio 2026, a seguito dell'illustrazione degli emendamenti da parte del consigliere primo firmatario, ha espresso parere favorevole sull'Atto 130 consolidato con gli emendamenti trasmessi;
- nella seduta del 28 gennaio 2026, è stato acquisito dalla Terza Commissione il parere favorevole del CAL, trasmesso con nota prot. 20260000773 del 27/01/2026.

Alla luce dell'esame di commissione, dell'illustrazione degli stessi al CAL e dal confronto con la struttura competente in materia di bilancio della Giunta regionale, si allega l'integrazione alle relazioni tecniche degli emendamenti di iniziativa consiliare (Allegato 1), contenente elementi a sostegno dell'invarianza finanziaria sul sistema di finanziamento della L.R. 23/2003.

L'integrazione alle relazioni tecniche degli emendamenti di iniziativa consiliare è verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3 della l.r. 13/2000 e s.m.i.

La relazione tecnica all'atto base 130 non necessita di ulteriori aggiornamenti, in quanto si intende integrata dalle relazioni tecniche agli emendamenti approvati come integrati dall'Allegato 1.

Distinti saluti.

Simonetta Silvestri

SIMONETTA
SILVESTRI
04.02.2026
10:43:50
GMT+01:00



**Allegato 1****INTEGRAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE AGLI EMENDAMENTI DI INIZIATIVA CONSILIARE**
prot.20250009478 del 10/11/2025 e prot. 2026000507 del 19/01/2026 all'Atto 130: *Disegno di legge “Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n.23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”*

Tabella di evidenziazione delle modifiche al testo vigente della LR 28 novembre 2003, n.23 *Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale* apportate dagli emendamenti di iniziativa consiliare all'Atto 130 - presentati con prot.20250009478 del 10/11/2025 e parzialmente sostituiti con prot. 2026000507 del 19/01/2026.

Emendamento / Art. dell'Atto 130	L.R. 28-11-2003 n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) (sono evidenziate in grassetto le modifiche proposte di cui barrate le parti da sopprimere)	
	Articoli della LR 23/2003 come modificati	Elementi integrativi alle relazioni tecniche a corredo degli emendamenti d'iniziativa consiliare
EM. sub 1): Art. 0.1	<p>TITOLO I Disposizioni generali</p> <p>Art. 1 Finalità della legge.</p> <p>1. In attuazione dell' articolo 117 della Costituzione, la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.</p> <p>2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione e rigenerazione urbana promosse dai Comuni e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici.</p> <p>3. Le politiche abitative sono indirizzate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ad incrementare e riqualificare e rigenerare il patrimonio di edilizia residenziale sociale;b) a favorire l'ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione, a canone contenuto, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di mobilità per studio o lavoro;c) a favorire l'acquisto della prima abitazione, con	<p>Si aggiungono alcuni riferimenti alla normativa statale, verso cui la lettera e bis) inserita nell'articolo 1, comma 3 intende indirizzare le politiche abitative regionali..</p> <p>Dal Codice penale: “Art. 20 bis Pene sostitutive delle pene detentive brevi</p> <p><i>In vigore dal 30 dicembre 2022</i></p> <p>Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">1) la semilibertà sostitutiva;2) la detenzione domiciliare sostitutiva;3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;4) la pena pecuniaria sostitutiva. <p>La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.</p>



<p>priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare, anche mediante forme di "risparmio casa";</p> <p>d) a consentire, d'intesa con i Comuni interessati, l'acquisizione di aree a costi contenuti dove realizzare interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;</p> <p>e) a sostenere finanziariamente le famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprietà privata con canoni onerosi in relazione al reddito;</p> <p>e-bis) a promuovere protocolli di intesa con i Comuni, l'ATER regionale di cui al comma 5, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e gli enti del Terzo settore, finalizzati al supporto abitativo, all'inclusione sociale e al reinserimento dei detenuti in misura alternativa alla detenzione o comunque delle persone in esecuzione penale esterna, che non dispongono di un domicilio;</p> <p>f) a risolvere, anche con interventi straordinari, gravi ed imprevedibili emergenze abitative presenti nei comuni od espresse da particolari categorie sociali;</p> <p>g) favorire il recupero, l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale, attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;</p> <p>h) ad attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione.</p> <p>4. Gli interventi edilizi persegono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, favoriscono la diffusione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate). Gli interventi edilizi assicurano, altresì, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alla stessa L.R.</p>	<p>Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.</p> <p>La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno."</p> <p>Ministero della giustizia - Decreto ministeriale 24 luglio 2025 n. 128 <i>Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti</i> in attuazione dell'Art. 8. del Decreto legge 04/07/2024, n. 92 <i>Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia</i>:</p> <p>"Art. 8 Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti</p> <p><i>..In vigore dal 10 agosto 2024</i></p> <p>1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per</p>
---	--



<p>1/2015 . A tal fine la Giunta regionale promuove e coordina interventi volti a sperimentare nuove tipologie edilizie, materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione.</p> <p>5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorre l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER regionale) di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n.19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale), i comuni, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati e altri enti pubblici.</p>	<p>l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.</p> <p>...</p> <p>6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annuali a decorrere dall'anno 2024.</p> <p>....</p> <p>Capo V Persone detenute ammesse con oneri a carico dell'amministrazione e modalità di recupero delle spese</p> <p>Art. 11. Presupposti soggettivi e modalità di permanenza nelle strutture residenziali</p> <p><i>In vigore dal 30 settembre 2025</i></p> <p>1. Nei limiti di cui allo stanziamento definito dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono a carico dell'Amministrazione [Penitenziaria] gli oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di comunità;b) non dispongano di un domicilio idoneo;c) abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato per ottenere il patrocinio a spese dello Stato;d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235 codice penale o da decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto esecutivo. <p>2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti congiuntamente.</p> <p>...</p> <p>Art. 12. Attestazione della disponibilità del</p>
---	---



	<p>posto con oneri a carico dell'Amministrazione</p> <p>1. Al fine di ottenere l'attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta l'istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto.</p> <p>2. Il Direttore dell'istituto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, avvalendosi della relazione di sintesi dell'équipe di osservazione e trattamento, trasmette l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove è sito l'Istituto penitenziario, ai fini dell'attestazione della disponibilità di un posto presso una delle strutture residenziali di cui all'elenco, con oneri a carico dell'Amministrazione, per un periodo massimo di otto mesi.</p> <p>....</p> <p>Art. 13. Meccanismi di controllo della spesa</p> <p><i>In vigore dal 30 settembre 2025</i></p> <p>1. I fondi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, in proporzione al numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>2. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture residenziali iscritte all'elenco, rientranti nel territorio di competenza.</p> <p>...”</p> <p>Nel complesso l'emendamento intende dare impulso alla politiche abitative regionali, in modo da indirizzarle alla promozione di protocolli d'intesa, secondo cui enti pubblici regionali, enti locali, enti del servizio sanitario</p>
--	--



		<p>o enti ed organismi del terzo settore stipulino convenzioni con gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna in veste di enti gestori delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, che non dispongano di un domicilio idoneo e possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di comunità. La disciplina dei requisiti delle strutture, della vigilanza, degli oneri a carico dell'amministrazione penitenziaria e dei presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti è definita dal DM Nordio sopra citato a stralci.</p> <p>Pertanto l'emendamento può essere considerato ad invarianza finanziaria, in quanto la copertura finanziaria della sua attuazione è fornita dalla risorse messe a disposizione dal DL 92/2024 all'articolo 8, comma 6.</p>
EME NDA MEN TO sub 2) — Ricci, Betti, Taglia ferri,	<p>TITOLO III Beneficiari degli interventi</p> <p>Art. 20 Requisiti generali dei beneficiari.¹</p> <p>1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cittadinanza italiana; b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa 	

1 Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 18 novembre 2021, n. 15. Per le disposizioni transitorie e per l'efficacia, vedi quanto disposto dall'art. 45 della medesima legge. Il testo precedente era così formulato:

“Art. 20. Requisiti generali dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 286/1998 ;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi ;

c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.

1-bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 25, L.R. 10 luglio 2008, n. 12, dall'art. 24, L.R. 5 ottobre 2012, n. 15, dall'art. 21, comma 1, L.R. 21 giugno 2013, n. 12 e dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 7 giugno 2017, n. 6 e dall'art. 38, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.”



Simonetti Art.1	<p>al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);</p> <p>c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);</p> <p>d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);</p> <p>e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;</p> <p>b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di intervento;</p> <p>c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per le quali non sia stata interamente eseguita la pena, per delitti non colposi in</p>
--------------------	--



	<p>ordine ai quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale oppure sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.</p> <p>3. Ai fini dell'attestazione del requisito di cui al comma 2, lettera b), nonché di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari.</p>
--	---



	<p>4. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b), per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.</p>	
EME NDA MEN TO sub 3) — Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti Art.3	<p>TITOLO IV Gestione degli alloggi di ERS pubblica Art. 29 Requisiti soggettivi per l'assegnazione.²</p> <p>1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20-bis, devono possedere:</p> <p>a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;</p> <p>b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi nel territorio regionale;</p> <p>c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;</p> <p>d) capacità economica del nucleo familiare</p>	<p>Si inserisce un riferimento normativo di coordinamento con l'art. 5 del DL 47/2017 alla lett. d-ter) del comma 1.</p> <p>Decreto legge 28/03/2014, n. 47 <i>Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.</i></p> <p>Art. 5. (Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione)</p> <p><i>In vigore dal 29 agosto 2017</i></p> <p>1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della</p>

2 Articolo prima sostituito dall'art. 34, L.R. 5 ottobre 2012, n. 15, poi modificato dalle L.R. 21 giugno 2013, n. 12, L.R. 7 giugno 2017, n. 6, L.R. 3 agosto 2017, n. 12, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, L.R. 18 novembre 2021, n. 15 e L.R. 15 settembre 2023, n. 10, a decorrere dal 21 settembre 2023



<p>valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4;</p> <p>d-bis) [assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa];</p> <p>COMMA GIA' ABROGATO</p> <p>d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015).</p> <p>2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.</p> <p>3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), e) e d-ter), nonché quelli di cui agli articoli 20, comma 2, lettera e), e all'articolo 20-bis, comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.</p> <p>4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione.</p> <p>5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le</p>	<p>quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.</p> <p>1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p> <p>1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.</p> <p>1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro.</p>
--	---



	<p>famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennalmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.</p> <p>6. [Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente].</p> <p>7. [Il nuovo nucleo familiare può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare].</p> <p>COMMA GIA' ABROGATO</p>	
<p>EME NDA MEN TO 4) — Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti Art. 3- bis</p>	<p>Art. 29-ter Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali.</p> <p>1. Nel bando di cui all'articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.</p> <p>2. Nel bando di cui all'articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.</p>	
<p>EME NDA MEN TO 5) — Ricci,</p>	<p>Art. 31 Criteri per la formazione della graduatoria.³</p> <p>1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) ISEE del nucleo familiare non superiore</p>	

³ Articolo prima sostituito dall'art. 36, L.R. 5 ottobre 2012, n. 15, poi modificato dalle L.R. 21 giugno 2013, n. 12, L.R. 7 giugno 2017, n. 6 e L.R. 18 novembre 2021, n. 15



Betti, Taglia ferri, Simon etti Art.4	<p>all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso: - punti da 1 a 4;</p> <p>b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, e di anziani superiori ai sessantacinque anni; : - punti da 1 a 4;</p> <p>b-bis) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori superiori ai dieci anni in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4;</p> <p>c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età superiori ai sessantacinque anni, da 0-persone con disabilità, da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;</p> <p>d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3;</p> <p>e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche: - punti da 1 a 3;</p> <p>f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3;</p> <p>g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di</p>
--	--



	<p>rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;</p> <p>h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: - punti da 1 a 3.</p> <p>2. I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest'ultimo caso però il punteggio da attribuire non può superare i punti due.</p> <p>3. I Comuni sulla base delle condizioni di disagio, degli ulteriori criteri e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formulano la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.</p>	
EME NDA MEN TO 6) — Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti Art. 4- bis	<p>Art. 31-bis Commissione per le assegnazioni.</p> <p>1. I Comuni o le Zone sociali tramite il comune capofila al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituiscono una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni.</p> <p>2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta nel rispetto di un criterio di rotazione, da cinque membri effettivi, tra i quali un esperto in materie giuridico-amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali, uno designato dall'ATER regionale e uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime. La Commissione è composta altresì, con le medesime modalità di designazione dei membri effettivi, da un membro supplente dell'esperto in materie giuridico-amministrative, da un membro supplente designato dall'ATER regionale e da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali.</p> <p>3. La Commissione per le assegnazioni dura in carica</p>	<p>I membri esterni alla amministrazioni comunali sono in genere ex magistrati o ex avvocati, rimborsati con gettoni di presenza, di norma di 50 euro a seduta. Dei 92 comuni regionali, in media 50 Comuni fanno bandi biennali, nel caso di non disponibilità di alloggi, non si procede all'assegnazione. Pertanto si deduce che l'eventuale onere di rimborso spese o per gettone di presenza al membro esterno della Commissione di assegnazione, non si rilevi in tutti i Comuni, né tutti gli anni, l'ammontare di questo onere eventuale sia comunque di entità tale per cui qualunque Comune possa sostenerlo nell'ambito delle proprie risorse, sempreché il regolamento comunale di disciplina delle Commissioni preveda detto rimborso.</p>



	<p>cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite dai Comuni stessi.</p> <p>4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale, alla competente Commissione consiliare e all'ATER regionale una relazione in merito alla propria attività, con particolare riguardo alle assegnazioni disposte in relazione agli alloggi comunicati come disponibili.</p>	
<p>EME NDA MEN TO 6) — Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti Art. 4- ter</p>	<p>Art. 34 Assegnazioni per emergenza abitativa.</p> <p>1. I Comuni possono con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30.</p> <p>2. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, ILLe assegnazioni di cui al comma 1 non possono superare devono essere comprese tra il dieci per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Ceomune con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.</p> <p>2-bis. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il cinque per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione compresa tra i 5.000 abitanti e i 14.999 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.</p> <p>2-ter Per il Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è ammessa la riserva, per le finalità di cui al comma 1, di almeno un possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggio di ERS, in deroga alla percentuale di cui al comma 2 quanto stabilito dall'articolo 30.</p> <p>3. Le condizioni di emergenza sono individuate dai Comuni. Tra queste devono comunque essere inclusi:</p> <p>a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;</p>	<p>Si riporta il riferimento alla norma del codice di procedura civile, riguardante la casistica di emergenza abitativa che si introduce con la lett. f-quater) inserita nel comma 3.</p> <p>c.p.c. art. 586 - <i>Trasferimento del bene espropriato</i> <i>In vigore dal 18 ottobre 2022</i> Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento 1. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode [c.p.c. 559] di</p>



	<p>b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;</p> <p>c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza;</p> <p>d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria;</p> <p>e) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio -terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL;</p> <p>f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.</p> <p>f-bis) sistemazione di donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di presa in carico presso i Servizi di cui ai Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e per le quali i Servizi stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;</p> <p>f-ter) sistemazione di persone vittime di atti di discriminazione e violenza, determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i centri di ascolto di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) e per le quali i centri stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;</p> <p>f-quater) decreto di trasferimento emesso all'esito di procedura esecutiva immobiliare di</p>	<p>rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari [c.c. 2643, n. 6] e titolo esecutivo per il rilascio [c.p.c. 474, 605; disp. att. c.p.c. 164; c.n. 664].</p> <p>Le nuove categorie di emergenza abitativa, ai sensi del comma 5 nel caso non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, devono il canone di locazione massimo, considerato per l'area di decadenza, pertanto pur ridisegnando la platea dei beneficiari l'intervento risulta senza nuovi oneri per il sistema di finanziamento dell'ERS regionale.</p> <p>Inoltre è possibile che non ci sia un'assegnazione diretta alla persona, ma una presa in carico da parte della rete dei servizi, già prevista da leggi regionali pregresse e che attraverso questa rete si trovino le sistemazioni d'emergenza per queste persone.</p>
--	---	--



	<p>cui all'articolo 586 del Codice di procedura civile, con contestuale ingiunzione di rilascio dell'immobile venduto a carico del proprietario esecutato avente residenza anagrafica nell'immobile stesso.</p> <p>4. I comuni, nel caso di condizioni di emergenza abitativa causate da gravi eventi, possono richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di ERS pubblica in deroga ai limiti stabiliti ai commai 2, 2-bis e 2-ter.</p> <p>5. Nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 44, comma 1, lettera c).</p> <p>6. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera f) sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 431/1998.</p> <p>7. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera e) permangono per la durata dello stato di bisogno. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all'ATER regionale dai Comuni, sono disciplinate nella convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.</p>	
EME NDA MEN TO 6) — Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti	<p>Art. 34-ter Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia.</p> <p>1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'8 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, anche con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, CapoV, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una</p>	



Art. 4-quater	<p>nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e che versino nella urgente necessità, adeguatamente documentata, di lasciare la propria abitazione familiare ovvero di non farvi rientro.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 gli alloggi sono assegnati previa apposita intesa tra i Comuni, l'ATER regionale e tramite attribuzione ai soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 33 della L.R. 14/2016.</p> <p>3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1., previa apposita intesa tra i Comuni e gli stessi soggetti della Rete. L'intesa disciplina delle modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.</p>	
EME NDA MEN TO 6) – Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti Art. 4-quinquies	<p>Art. 34-quater (Riserva di alloggi in favore delle persone con disabilità)</p> <p>1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino al 3 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle persone con disabilità nell'ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), al fine di individuare appropriate soluzioni abitative, anche mediante forme di abitare supportato o di co-housing, per favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere, secondo quanto previsto all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 l'assegnazione degli alloggi può avvenire anche tramite attribuzione degli stessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali e agli enti del Terzo settore, previa, in ogni caso, apposita intesa</p>	L'introduzione di una nuova riserva è comunque attuata nell'ambito del patrimonio di alloggi a disposizione dell'ERS regionale e pertanto considerabile senza nuovi oneri per il sistema di finanziamento dello stesso.



	<p>tra i Comuni, l'ATER regionale, le stesse Aziende Unità Sanitarie Locali e gli enti del Terzo settore con specifica competenza nella costruzione dei progetti di vita.</p> <p>3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1.</p>	
EME NDA MEN TO 6) — Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti Art. 4- sexies	<p>Art. 35 Mobilità.</p> <p>1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso in cui ricorrono una o più delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell'alloggio;b) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di anziani;c) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza. <p>2. I Comuni, d'intesa con l'ATER regionale, disciplinano è deputata all'attuazione delle procedure per attuare la di mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo, in ogni caso, l'emanazione di bandi con-eadenza almeno biennale e modalità di accordo con le graduatorie di cui all'articolo 30 che tengano conto della capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, della presenza di minori, anziani e di persone con disabilità. Trova in ogni caso applicazione il limite stabilito all'articolo 32-bis, comma 3.</p> <p>2-bis. Ai fini di cui al comma 2 l'ATER regionale predispone apposito regolamento con cui disciplina le procedure di mobilità volontaria individuando, in accordo con i Comuni interessati, un alloggio diverso con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario richiedente.</p> <p>L'assegnatario che abbia ottenuto il trasferimento ai</p>	



	<p>sensi del comma 1 non può ulteriormente beneficiarne per i successivi cinque anni.</p> <p>3. Qualora siaeno presenti condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall'articolo 32-bis, comma 3, i Comuni dispongono d'ufficio la mobilità individuando, in sostituzione, un alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.</p> <p>4. Nel caso di assegnatari ricompresi nell'area di protezione sociale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a) gli oneri economici derivanti dal trasferimento sono a carico dei Comuni competenti per territorio.</p> <p>5. Qualora l'assegnatario rifiuti il trasferimento d'ufficio nell'alloggio assegnato ai sensi del comma 3, dalla data del provvedimento di trasferimento di cui al comma 3 viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 44, comma 1, lettera c).</p> <p>6. L'ATER regionale dispone d'ufficio, dandone comunicazione ai Comuni competenti per territorio, la mobilità finalizzata al trasferimento temporaneo di assegnatari di alloggi di ERS pubblica sottoposti a ristrutturazione. In tali casi è garantita la possibilità di rientrare nell'alloggio ristrutturato alla fine dei lavori. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario sono a carico dell'ATER regionale.</p>	
EME NDA MEN TO 6) — Ricci, Betti, Taglia ferri, Simon etti Art. 4- septie	<p>Art. 39 Decadenza dall'assegnazione.</p> <p>1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare:</p> <p>a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso;</p> <p>b) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;</p>	



s	<p>c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino;</p> <p>d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter;</p> <p>e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni;</p> <p>f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;</p> <p>g) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune;</p> <p>g-bis) si sia reso moroso ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere a), b) e c);</p> <p>g-ter) abbia commesso violazioni del contratto di locazione e del regolamento dell'ATER regionale per l'uso degli alloggi secondo quanto previsto all'articolo 39-bis, comma 4;</p> <p>g-quater) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;</p> <p>g-quinquies) venga colto, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro nero o irregolare;</p> <p>g-sexies) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia</p>
---	--



	<p>provveduto all'alienazione dei diritti suindicati; g-septies) abbia riportato condanna penale definitiva per il reato di cui all'articolo 731 del codice penale concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare.</p> <p>1-bis. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c) e 29, comma 1, lettera e), nella sola ipotesi in cui nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti uno o più figli minori i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore dei figli minori medesimi, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria.</p> <p>1-ter. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, inoltre, i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti nei casi di situazioni di particolare fragilità determinate dalla presenza nel nucleo familiare di anziani, di persone con disabilità o in caso di sussistenza di altre situazioni di grave disagio sociale, economico o familiare.</p> <p>1-quater. La decadenza dall'assegnazione di cui al comma 1 è disposta anche secondo quanto previsto all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per gli autori di delitti di violenza domestica. In tal caso ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario condannato si applica quanto previsto all'articolo 33, comma 1.</p> <p>1-quinquies. I Comuni possono prevedere ulteriori casi in cui viene dichiarata la decadenza ai sensi del comma 1.</p> <p>2. La decadenza è dichiarata dai Comuni con provvedimento assunto, in contradditorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater secondo periodo, la dichiarazione di decadenza</p>
--	--



<p>comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.</p> <p>.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 3 i Comuni possono concedere una dilazione non eccedente sei mesi per il rilascio dell'alloggio, in presenza di documentate condizioni di disagio familiare.</p> <p>5. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c) e di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, da corrispondere ai Comuni, stabilita nella misura variabile da 3 a 12 mensilità del canone già corrisposto.</p> <p>6. I Comuni possono promuovere, d'intesa con l'ATER regionale, appositi programmi per la realizzazione di abitazioni in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lettere d), e), f) e g).</p>	
---	--

ARTICOLI DELL'ATTO 130 O EMENDAMENTI**NON DI MODIFICA DELLA LR 23/2003, MA CHE RIMANGONO VIVI NELLA LEGGE DI MODIFICA**

EMENDAMENTO 6 — Ricci, Betti, Tagliaferri, Simo netti Art. 4-	<p>(Disposizioni attuative, transitorie e sulla decorrenza dell'efficacia)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a) procede ad adeguare le disposizioni attuative di cui all'articolo 24-ter della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge agli articoli 20 e 20 bis della medesima l.r. 23/2003;</p> <p>b) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 29 della medesima l.r. 23/2003;</p> <p>c) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 31 della medesima l.r. 23/2003;</p>	
--	--	--



options	<p>d) procede ad adeguare la deliberazione di cui all'articolo 34-ter, comma 3, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 34-ter, comma 1, della medesima l.r. 23/2003;</p> <p>e) adotta la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione dell'assegnazione degli alloggi di ERS in favore delle persone con disabilità.</p> <p>2. I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della l.r. 23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20 bis della l.r. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.</p> <p>3. Le disposizioni modificate apportate dalla presente legge all'articolo 29 della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>4. Le disposizioni modificate apportate dalla presente legge all'articolo 31 della l.r. 23/2003, trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera c).</p> <p>5. Le modifiche introdotte dalla presente legge all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dalla scadenza delle Commissioni, di cui al medesimo articolo 31-bis, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. La disposizione di cui all'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera e).</p> <p>7. L'ATER regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 2-bis dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.</p> <p>8. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza dei bandi adottati dai Comuni ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 nella versione previgente alle modifiche introdotte con la presente legge e, comunque, non prima dell'adozione da parte dell'ATER regionale del relativo regolamento attuativo di cui al comma 7.</p> <p>9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS di cui all'articolo 30 della l.r. 23/2003 sono indetti dai Comuni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettere b) e c).</p> <p>10. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque</p>
----------------	--



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

	efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.”.	
--	---	--

Verificato positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, commi 1, 2 e 3 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

Simonetta



SIMONETTA
SILVESTRI
04.02.2026 10:45:23
GMT+01:00